



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 337**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**N. 82 DEL 07-07-2017**

**Ufficio: RAGIONERIA**

**Oggetto: Accoglimento istanza di rateazione avviso di accertamento IMU n. 16 del 04/04/2017.**

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di luglio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano**

Visto l'avviso di accertamento IMU n. 16 (prot. n. 3913), emesso in data 04/04/2017 e notificato in data 7/04/2017, relativo all'annualità 2012 per un importo di Euro 361,00;

Vista l'istanza presentata in data 15/05/2017, ns. prot. n. 5350 del 15/05/2017, volta ad ottenere la rateazione del suddetto avviso in n. 4 rate in quanto le condizioni economiche del contribuente non consentono il pagamento in un'unica soluzione entro i termini di legge;

Preso atto dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 20/05/2011, in cui al comma 5, è previsto che su richiesta del contribuente, a causa di temporanea difficoltà, possono essere consentite rateizzazioni delle entrate e sanzioni di qualsiasi genere anche se iscritte a ruolo con un massimo di 4 rate mensili per gli importi da € 201,00 a € 400,00;

Dato atto, altresì, che l'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali al comma 13 prevede che *“Il funzionario responsabile del tributo in situazioni di assoluta necessità e difficoltà del contribuente, debitamente accertata attraverso l'acquisizione di idonea documentazione, può concedere la rateizzazione del credito per un numero di rate superiori a quelle indicate al comma 5 del presente articolo, chiedendo, se del caso, idonea garanzia”*;

Preso atto che ai sensi degli articoli 10, 10 bis e 11 della Legge n. 229 del 15/12/2016, così come modificati dall'art. 11 comma 3, lett. d) ed e) del D.L. n. 8 del 9/02/2017 e dall'art. 43 comma 1 e 3 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, **ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa** nei Comuni indicati nell'allegato 2 (Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) si applica, a decorrere dal 26/10/2016 e sino al **30/11/2017**, la **sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari** prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016. Per i contribuenti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo nonché per gli esercenti di attività agricole il termine di sospensione è prorogato al **31/12/2017**. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene entro il **16/12/2017**, senza applicazione di sanzioni e interessi, per i titolari di reddito d'impresa, di reddito di lavoro autonomo ed agrario. Per i soggetti diversi da questi ultimi la ripresa della riscossione dei tributi non versati è fissata al **16/02/2018**, con facoltà di versamento rateale fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo;

Rilevato che sussistono le condizioni previste per poter beneficiare della rateazione degli importi dovuti a seguito della notifica dell'avviso di accertamento in oggetto, senza applicazione di ulteriori interessi, in quanto trattasi di versamento sospeso;

Ritenuto, in considerazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di poter concedere una rateazione in n. 4 rate mensili del debito tributario derivante dall'avviso di accertamento IMU n. 16 del 04/04/2017;

Atteso infine che l'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali al comma 9 prevede che le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, e al comma 8 prevede che in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza il contribuente è diffidato a provvedere nel termine di giorni 15. Decorso inutilmente tale termine il contribuente decade dal beneficio della rateazione, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il carico non può più essere rateizzato;

Visti gli atti d'ufficio e la documentazione prodotta dal contribuente;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

#### **DETERMINA**

1) di concedere, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, la rateizzazione dell'avviso di accertamento IMU n. 16 del 04/04/2017 (prot. n. 3913), notificato in data 7/04/2017 relativo all'annualità 2012, per un importo complessivo di Euro 361,00 in n. 4 rate con cadenza mensile, senza applicazione di interessi in quanto trattasi di versamento sospeso sino al 31/12/2017, alle scadenze e per gli importi di seguito indicati:

<b>Importo debito</b>	€ 361,00
<b>Decorrenza interessi</b>	
<b>Tasso legale</b>	

<b>Rate</b>	<b>Debito residuo</b>	<b>Interessi</b>	<b>Quota capitale</b>	<b>Importo Rata</b>	<b>Scadenza</b>
1^ rata	€ 270,75	non dovuti per sospensione	€ 90,25	€ 90,25	31/07/2017
2^ rata	€ 180,50	non dovuti per sospensione	€ 90,25	€ 90,25	31/08/2017
3^ rata	€ 90,25	non dovuti per sospensione	€ 90,25	€ 90,25	30/09/2017
4^ rata		non dovuti per sospensione	€ 90,25	€ 90,25	31/10/2017
<b>TOTALE</b>			€ 361,00		

2) di dare atto che il pagamento delle rate suddette avvenga mediante Modello F24;

3) di dare atto che, in caso di omesso pagamento di una sola rata il contribuente è diffidato a provvedere nel termine di giorni 15; decorso inutilmente tale termine, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'intero ammontare sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione ed il carico non potrà più essere rateizzato;

4) di notificare il suddetto provvedimento al contribuente oggetto di accertamento.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott. Germano Mignini*

*(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)*